

N.50

COMUNE DI VIANO
(Prov. Di Reggio Emilia)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PODESTA'

Seduta del 21 Luglio 1934 = XII°

OGGETTO: R E G O L A M E N T O S T R A D A L E

L'anno millenovecentotrentaquattro = XII° = addì ventuno del mese di Luglio a ore 15, nella solita sala del Palazzo Comunale. = Il Podestà del Comune, Sig. Barbanti Dott. Guido, assistito dal Segretario Comunale Sig. Spada Rag. Riccardo;

Visto il Regolamento stradale 3 gennaio 1923, approvato dall'On.le G.P.A. il 6.2.1924, n. 1207 Div. IV;

Vista la deliberazione podestarile 27 giugno 1926, n. 7, approvata dalla G.P.A il 30 stesso mese ed anno al n. 4717 Div. IV;

Visto il T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sentito il parere favorevole della Consulta Municipale;

Considerato che il Regolamento Stradale, più sopra citato, ha dovuto subire modificazioni sostanziali, riconosciute inderogabili ed utili, per il buon andamento dei servizi, al fine di apportare una considerevole diminuzione di spese, nei riguardi delle finanze del Comune, senza tuttavia pregiudicare o comunque aggravare, la posizione dei contribuenti;

Che per tale fatto abbisogna di essere coordinato colle modifiche apportatevi, inserendovi inoltre altre aggiunte che si sono riscontrate necessarie nell'applicazione pratica;

D E L I B E R A

Approvarsi il nuovo Regolamento Stradale del Comune di Viano, così come in appresso detto:

= C A P O I° =

**COSTRUZIONE, CLASSIFICAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE STRADE
COMUNALI**

PERSONALE ADDETTO

Art. I° = S'intendono qui trascritte, come facenti parte di questo Regolamento del Comune di Viano, tutte le disposizioni portate dalle vigenti leggi e regolamenti dello Stato e Provinciali, per la costruzione, classificazione, manutenzione e pulizia delle strade, per garantirne la libertà di circolazione e la materiale sicurezza di passaggio sulle vie pubbliche.

Art. 2°) = L'osservanza delle predette disposizioni, nel Comune di Viano, è affidata:

- a) Ad un Consultore delegato;
- b) Al Tecnico del Comune, qualora il Comune stesso ne disponga;
- c) Agli Stradini Comunali.

Tutti però agli ordini diretti del Podestà o di chi per esso.

Qualora non sia possibile assegnare alle persone contemplate nelle precedenti lettere – a-b-c, la sorveglianza e direzione di cui al presente articolo, essa verrà affidata ad un impiegato del Comune.

Art. 3°= Gli incaricati nominati alle lettere –a-b-c- ed ultimo comma di cui al precedente articolo, hanno poi, come speciale attribuzione la stretta sorveglianza della manutenzione e riparazione delle strade dello scolo delle acque, della ripartizione ed assegnazione dei singoli tronchi per la traduzione della ghiaia o sassi, nonché del collaudo a traduzione avvenuta, della suddivisione ed assegnazione dei tronchi per la spalata nevi, dell'espurgo dei fossi di scolo, del taglio delle siepi e di tutte le altre incombenze atte ad impedire qualsiasi infrazione od abuso che, comunque potesse nuocere in qualsiasi modo, al buon andamento del servizio nell'interesse generale.

Art. 4° = Accedendo qualsiasi infrazione alle leggi e regolamenti menzionati all'art. I°, gli stradini ed il cursore, provvederanno ad elevare le contravvenzioni del caso, avvertendone il podestà. Verificandosi il caso che necessiti qualche urgente riparazione, le persone di cui al precedente art. 2, dovranno darne immediato avviso al Podestà.

Art. 5°= Resta vietato, in modo assoluto, al personale incaricato di cui sopra, di disporre e dare esecuzione a lavori od opere che comportino un sia pur lieve onere di spesa, senza averne avuta preventiva autorizzazione del podestà, che sarà tenuto a darla per iscritto, viste le disponibilità di bilancio.

= C A P O II° =

INGHIAIAMENTO DELLE STRADE

Art. 6°= L'inghiaimento delle strade comunali obbligatorie, risultanti tali dall'apposito elenco, resta completamente a carico dei contribuenti alla sovrimposta comunale sui terreni e fabbricati e viene ripartito, fra loro, in proporzione di mc. 1,50 (uno e cinquanta) di ghiaia o sassi, ogni cento lire d'imponibile terreni e di mc. 0,50 (zero e cinquanta) per ogni cento lire d'imponibile fabbricati.

Art. 7° = Per la traduzione di detta ghiaia, le strade comunali vengono ripartite ed assegnate come in appresso:

- a) **FRAZIONE DI VIANO** = Tutte le strade comunali di essa frazione, della frazione Tabiano fino al Molino delle Pioppe, dal Fosso dell'Amola a Ronconovo e da S. Polo al Casino della Frazione S. Pietro.
- b) **FRAZIONE DI S. PIETRO Q.LA** = Da Ronconovo fino al Pilastro e dal Pilastro fino alla casa di Predieri Adelmo, sulla Vittorio Emanuele, oltre al tronco da Casino a Vronco, nella frazione Castello Querciola.
- c) **FRAZIONE DI TABIANO** = Dal Molino delle Pioppe a Cà de' Vezzosi, sulla Via Roma.
- d) **FRAZIONE DI REGNANO** = Il tronco della Vittorio Emanuele dal confine di Albinea e fino a Carbonaso.
- e) **FRAZIONE DI CASOLA QUERCIOLA** = Da Cà de Bertacchi di Regnano e fino alla località Cà Nova di Casola.
- f) **FRAZIONE DI CASTELLO QUERCIOLA** = Dalla Chiesa di Castello fino alla Vittorio Emanuele e su quest'ultima da Carbonaso al Pilastro.

g) **FRAZIONE DI S. GIOVANNI QUERCIOLA** = Sulla strada Vittorio Emanuele partendo dalla Casa di Predieri Adelmo e fino al confine di Casina, dalla Prediera per Cà de' Pazzi a Pulpiano e dalla Prediera alla Chiesa.

Qualora però si verificasse un urgente e temporaneo bisogno di un maggior carico, su tronco suddetto della Vittorio Emanuele, nei tronchi da Cà de' Pazzi a Pulpiano e dalla Prediera alla Chiesa verrà eseguita una sola volta ogni biennio, in considerazione del minor logorio che i detti tronchi hanno, per mancanza di traffico.

Art. 8° = I contribuenti dovranno tradurre la ghiaia od i sassi, sulle strade comunali, prendendoli nei luoghi a loro più comodi, restando a loro completo carico l'escavazione ed approvvigionamento dei sassi. La ghiaia di fiume, ove sia possibile approvvigionarsene, verrà escavata e vagliata dal Comune, in considerazione del minor onere che ciò comporta in relazione alla triturazione, che il Comune è tenuto a fare invece per i sassi tradotti. La spesa a ciò occorrente, sarà prelevata dall'apposito articolo di bilancio stanziato per manutenzione delle stradi comunali, così come da esso è prelevata la spesa di triturazione

Art. 9 = La ghiaia od i sassi che, nella verifica di collaudo, venissero riconosciuti inadatti, perché non vagliata come d'obbligo la prima o perché di pietra dolce e di facile disgregamento i secondi, verranno rifiutati ed il contribuente responsabile sarà tenuto ad asportarli ed a sostituirli con altro materiale idoneo. Il contribuente recidivo non avrà più diritto di essere ammesso a sostituire il materiale rifiutato e sarà invece tenuto al pagamento della somma a lui facente capo come se non avesse eseguito il carico aumentata della penale del 20%. Sarà però sempre tenuto ad esportare il materiale inadatto.

Art. 10° = La data della traduzione ghiaia e sassi verrà notificata ai contribuenti mediante avvisi personali, da notificarsi dagli incaricati del Comune, nei modi di legge, sui quali saranno indicati:

- a) I tronchi di strada, contrassegnati dai numeri ordinali o paloni entro i quali sono tenuti a portare i singoli carichi;
- b) Il lato della strada e la distanza dei cumuli stessi;
- c) Il termine massimo consentito per la traduzione (che non potrà mai essere inferiore ai giorni dieci dalla notifica);
- d) La data stabilita per il controllo e verifica e l'ora approssimativa

Art 11° = L'Ufficio Comunale e, quando esista, il Tecnico, dovranno tenere sempre aggiornata una matricola in cui figurino tutti i proprietari di terreni e fabbricati del Comune di Viano, con la cifra dei loro imponibili e dei relativi metri cubi di ghiaia o sassi da tradurre coll'indicazione delle località loro assegnate per la traduzione stessa.

Art. 12° = Nel mese di marzo di ciascun anno il personale direttivo di cui al precedente art. 2, visita col concorso degli stradini, tutte le strade comunali obbligatorie; rileva i bisogni di esse; verifica in qual modo sia stata fatta la pulitura primaverile dei fossi di scolo ed il taglio delle siepi; elenca in cumuli e mc. la disponibilità di ghiaia rimasta e di quella occorrente per la prossima traduzione; segna la graduatoria dell'opera svolta dai cantonieri nell'espletamento delle loro mansioni, rilevandone le manchevolezze ed il buon operato e del tutto ne stende apposito dettagliato rapporto scritto al Podestà. Tale ispezione e verifica relazionata verrà eseguita entro il 10 Novembre di ciascun anno, in occasione del controllo e collaudo dei carichi di ghiaia tradotti.

Art. 13° = Entro il mese di Giugno, l'Ufficio Comunale, in base agli ordini predisposti dal Podestà= eseguito dell'esame del referto di cui al precedente articolo, farà eseguire le notifiche personali ai singoli contribuenti tenuti a portare i carichi, colle indicazioni tutte volute dall'art 10. Le posizioni ove ciascun contribuente deve tradurre il proprio carico, dovranno essere disposte in modo che i proprietari godano di distanze possibilmente uguali e, ove non fosse possibile fare in tal modo la divisione, si dovranno ogni anno invertire le posizioni di traduzione.

Art. 14° = Ciascun contribuente ha facoltà di suddividere il carico di ghiaia o sassi, figurante al di lui nome, fra i suoi dipendenti che abbiano in godimento le sue proprietà, sempre però sotto la sua personale responsabilità e purchè la suddivisione stessa sia superiore ad un mezzo metro cubo e non comporti spostamenti nelle posizioni assegnategli per la traduzione.

Art. 15° = I contribuenti tutti dovranno collocare, la ghiaia od i sassi, in ammassi rettangolari, ben disposti, sul ciglio indicato dall'avviso loro notificato a distanze uguali e tali da permettere la fermata di un veicolo tra un ammasso e l'altro. Tale lavoro dovrà essere eseguito all'atto dello scarico del cumulo. Ai contravventori si sostituirà il Comune con rivalsa per la spesa incontrata, aumentata del 20%. Gli ammassi o cumuli = salva disposizione contraria= dovranno essere di mezzo metro cubo l'uno.

Art. 16° = In caso di piogge continue per tutto il tempo utile per la traduzione della ghiaia e sassi, l'Amministrazione Comunale provvederà a concedere una proroga di altri tre giorni, mediante appositi avvisi nelle singole frazioni.

Art. 17° = Scaduto il termine concesso per la traduzione il personale di cui all'art. 2, provvederà ad eseguire i necessari controlli, nei termini stabiliti dagli avvisi notificati e stendendone apposita relazione con l'elencazione delle quote mancanti od inadatte, da iscriversi a ruolo che previa pubblicazione ed altre formalità di legge, verrà consegnato all'esattore per la riscossione. Ciò sarà fatto dopo ottemperato alla disposizione di cui all'art 9 anche per gli inadempienti di cui al presente articolo sarà applicata la multa del 20%.

Art. 18° = E' in facoltà del Podestà= sentito il parere della Consulta= di accantonare parte del pietrame da tradursi in conto ghiaia sulle strade per adibirlo a costruzione e manutenzione di edifici di proprietà comunale, qualora se ne riscontri esuberanza al fabbisogno ordinario nelle comunali delle singole frazioni o zone.

Art. 19° = In riserva da un anno per l'altro, senza il consenso dei contribuenti a ciò tenuti.

= C A P O III° =
= **SPALATURA DELLE NEVI** =

Art. 20°= La spalatura delle nevi in tutte le strade comunali obbligatorie iscritte nell'apposito elenco, debitamente approvato, è a carico dei contribuenti o proprietari di terreni e fabbricati del Comune.

Art. 21°= L'assegnazione dei singoli tronchi di strada, verrà fatta nei modi usati per la traduzione della ghiaia e sassi e sulla base dell'imponibile terreni e fabbricati, suddiviso per frazioni.

Art. 22°= Agli effetti della ripartizione di cui all'articolo precedente le strade comunali vengono suddivise per frazioni come segue:

- a) **FRAZIONE DI VIANO** = Tutte le strade comunali di essa, col tronco dal fosso dell'Amola a Ronconovo di S. Pietro ed il tratto della Via Roma fino al mulino delle Pioppe, oltre il tronco S. Polo=Casino=.
- b) **FRAZIONE DI TABIANO** = Dal Molino delle Pioppe alla crocetta di Cà de' Vezzosi della Via Roma.
- c) **FRAZIONE DI REGNANO** = Dal confine di Albinea alla Casa Margini sulla Vittorio Emanuele oltre il Tronco della Via Roma dalla Crocetta di Cà de' Vezzosi alla Vittorio Emanuele.
- d) **FRAZIONE DI CASTELLO QUERCIOLA** = Dalla Casa Margini al Pilastro sulla Vittorio Emanuele e dalla Chiesa di Castello alla Vittorio Emanuele detta, oltre il tronco da Vronco al Fosso Eunella..

- e) **FRAZIONE DI S. PIETRO** = Da Ronconovo al Pilastro e dal Pilastro oltre ml. 400 dalla Casa di Predieri Adelmo sulla Vittorio Emanuele, col tronco di Cà di Caldiano = Fosso Eunella.
- f) **FRAZIONE DI S. GIOVANNI QUERCIOLA** = Da oltre 400 dalla casa di Predieri Adelmo sulla Vittorio Emanuele e fino al confine di Casina e le altre comunali secondarie della frazione stessa.

Art. 23° = L'Ufficio Comunale terrà sempre aggiornata una matricola dove figurino tutti i proprietari di terre e case del Comune, con la nota del loro imponibile, dei rispettivi carichi e dei posti di assegnazione per l'esecuzione delle spalature.

Art. 24° = Agli inadempienti e ritardatari, in tutto od in parte, si sostituirà il Comune, mediante ruolo di rimborso, da compilarsi a lavori eseguiti, in base alle spese incontrate, aumentate del 20%.

Art. 25° = L'avviso per la spalata delle nevi, verrà dato a mezzo delle campane maggiori delle singole frazioni, e, sei ore dopo quest'avviso i contribuenti dovranno aver finiti i tronchi di spalata loro assegnati, purchè dopo il segnale detto, grave intemperia, non impedisse di poter lavorare. Trascorsa un'ora dall'avviso, in tutti i tronchi di strada assegnati per la spalatura, dovrà essere aperto un sentiero della larghezza di almeno m.0,50, per dar modo ai contribuenti più scomodi e lontani di recarsi ai rispettivi posti di lavoro.

Art. 26° = La spalata delle nevi dovrà avere la larghezza di ml. 3 (tre) sulle comunali di m. 4,00 e di ml. 4 su tutte le altre della larghezza di m. 5, con un tratto di maggior larghezza di un metro per otto di lunghezza ogni cento metri di strada, in modo da poter dare con maggior agio il passo ai rotabili transitanti.

Art. 27° = La spalata dovrà essere fatta in modo da pulire completamente dalla neve e dal ghiaccio i piani stradali.

Decorso il tempo utile la spalata, gli incaricati del Comune procederanno alle opportune verifiche ed a norma dell'art. 24, provvederanno alle opportune verifiche ed a norma dell'art. 24, provvederanno contro gli inadempienti.

= CAPO IV° =

PRESTAZIONI D'OPERA

Art. 28° = Tutte le prestazioni d'opera di uomini ed animali verranno iscritte a ruolo e riscosse in base al numero delle giornate dovute ed alla tariffa valore annualmente fissata dal Podestà, sentita la Consulta.

Art. 29° = Al fine di agevolare i contribuenti, saranno rimborsate le somme da loro per tale titolo pagate, quando, a seguito di loro istanza al Comune da questi accettata, abbiano di fatto eseguite le prestazioni loro facenti capo, nei luoghi e termini di tempo che il Podestà nell'interesse del Comune avrà creduto destinar loro.

Art. 30° = Ogni capo famiglia, abitante o possidente nel Comune che, per le sue condizioni fisiche, non sia dichiarato esente dal Podestà, sentita la Consulta, può essere obbligato a dare annualmente fino a 4 (quattro) giornate di lavoro:

- a- per sé e per ogni individuo maschio, atto a lavoro, dai 18 ai 60 anni che ne faccia parte o sia al servizio della sua famiglia o dalle sue proprietà purchè abiti nel Comune;
- b- per ciascuna bestia da soma, da sella e da tiro, col veicolo rispettivo che sia al servizio della sua famiglia o che serva alle sue proprietà nel Comune.

Art. 31° = Per rendere l'imposizione meno gravosa, per coloro che, dietro richiesta, siano ammessi a fare le prestazioni in natura, rendendo anche più proficuo il lavoro, le prestazioni comandate, saranno possibilmente fatte seguire nelle frazioni di residenza dei contribuenti od in quelle limitrofe più vicine.

Art. 32° = Qualora le prestazioni comandate non potessero essere assegnate in un raggio massimo di tre chilometri per il bestiame e cinque per gli uomini, il tempo impiegato per recarsi al lavoro, dalla maggiore distanza, verrà computato come lavoro eseguito.

Art. 33° = Non è consentito di mettere in riserva da un anno per altro le prestazioni, però il Comune potrà proporre la compilazione e riscossione del ruolo, al secondo semestre dell'anno in cui si riferiscono e di conseguenza ad essere autorizzato a riscuoterlo ed eventualmente farle eseguire nei modi stabiliti dagli articoli precedenti, anche nel semestre primo del successivo anno, nel caso che l'Autorità tutoria ne ordini la riscossione in sei rate invece che in tre.

Art. 34° = Non sono soggetti all'imposta di prestazione:

- a- Gli inabili al lavoro, riconosciuti tali a tenore dell'art.30;
- b- I militari in servizio, per la durata del servizio che sono tenuti a prestare e prestatò;
- c- Le bestie da soma, da tiro o da sella che per l'età od altre cause, denunciate e riscontrate giuste, non siano atte a lavoro;
- d- Le bestie destinate esclusivamente alla riproduzione e quelle possedute a scopo di commercio ed al domicilio del commerciante stesso, semprechè il proprietario o commerciante non le usino per i propri lavori, nel qual caso verranno assoggettate all'imposta come le altre tutte;
- e- I cavalli del medico condotto e del veterinario comunale.

Art. 35 = La prestazione d'opera e conseguente iscrizione a ruolo, è dovuta pel complesso degli animali coi rispettivi attrezzi e barbature, senza distinzione fra quelli impiegati in lavori agricoli od in altri di qualsiasi specie e natura.

I contribuenti hanno l'obbligo di portare al cantiere gli utensili che saranno loro indicati e necessari al lavoro e d'impiegare essi stessi o a mezzo di appositi incaricati, il bestiame ed i loro animali coi rispettivi veicoli e delle bestie da soma e da sella coi busti, in completo assetto per essere proficuamente usati. Dovranno pure provvedere per il necessario del loro governo sul posto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36° = Tutto ciò che potrà essere soggetto di vertenza tra il Comune ed i contribuenti, verrà risolto col sistema procedurale in atto, per le imposte e tasse, in quanto però non contrastante colle disposizioni portate dal presente Regolamento.

Art. 37° = Per quanto non è qui particolarmente stabilito, valgono le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per le strade statali e provinciali.

Così fatto e deliberato nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

IL PODESTA': F. Barbanti=

IL SEGRETARIO COMUNALE: F. Spada=

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Viano, li 21 luglio 1934 = XII°

Il Segretario
F.to R. Spada